



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

COPIA

DELIBERAZIONE N° 43 del 29/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'anno **2022**, addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	BONAVENTI PIERGIACOMO	si	8	CERIOLI CLAUDIA	si
2	SAU FRANCESCA	si	9	CLERICI ALESSIA	si
3	MARICONTI ALESSANDRO	no	10	POLIG MARIA LUISE	si
4	VANAZZI FRANCESCO	si	11	BOSSETTI ERIKA	si
5	BOSA RICCARDO	si	12	ZANEBONI ERICA	si
6	SGRO' SARA	si	13	GALIMBERTI LUIGI	si
7	MAURI IVAN	si			

TOTALE: Presenti 12 Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio che provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa la dott.ssa Bellocchio Alessia – assessore extraconsiliare.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell' «organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 8871 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili;

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L.

14.09.2011, n. 148, modificato da ultimo dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria ” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 15275 del 06/10/2022, con la quale il Comune di Pandino comunicava alla Prefettura di Cremona che in data 31/12/2022 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la nota prefettizia n. 16672 del 28/10/2022 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. Giovanni Pietro Lascioli, nato a Capo di Ponte (BS) il 05/02/1958 e residente in Iseo (BS);

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del Governo come sopra indicata, il Comune di Pandino invitava appunto il dr. Giovanni Pietro Lascioli a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 01-01-2023/31-12-2025, cosicché il

Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. Giovanni Pietro Lascioli, nato a Capo di Ponte (BS) il 05/02/1958 e residente in Iseo (BS) in Via Mier n. 16, con propria nota del 08/11/2022, pervenuta al protocollo comunale in data 08/11/2022 al n. 17088 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Pandino allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità e incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Udita la discussione trasmessa in streaming che "costituisce verbale" e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile economico finanziario;

Alle ore 22,59 esce il consigliere Sau pertanto i presenti votanti sono n. 11

Con voti n. 11 favorevoli resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore del Conto del Comune di Pandino per il triennio 2023-2025, il Dr. Giovanni Pietro Lascioli, nato Capo di Ponte (BS) il 05/02/1958 e residente in Iseo (BS) in Via Mier n. 16, dottore Commercialista Revisore Contabile;
2. di dare atto che il dr. Giovanni Pietro Lascioli non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
3. di dare atto che il dr. Giovanni Pietro Lascioli rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
4. di attribuire al Revisore del Conto il compenso stabilito dal DM 21.12.2018 pari ad € 10.150,00 oltre IVA, contributi di legge e oltre il rimborso delle spese di viaggio, presuntivamente per € 1.000,00 all'anno, effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune di Pandino per lo svolgimento delle proprie funzioni;
5. di comunicare alla Prefettura di Cremona – Ufficio Territoriale del Governo – la data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore del Conto ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore del Conto al Tesoriere del Comune, Banca Popolare di Sondrio, entro 20 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
7. di demandare al Responsabile Economico Finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2023-2025.

Alle ore 23,02 esce dall'aula il Vicesindaco Bosa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Alessia Clerici
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cameriere Enrico Antonio
Firmato digitalmente